



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**  
Provincia di Modena

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 97**

Del **05/06/2024**

Oggetto:

**Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2023**

L'anno **duemilaventiquattro**, questo giorno **cinque** del mese di **giugno** alle ore **16,30** in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità di videoconferenza.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

1) <b>GRECO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Si</b>
2) <b>BUDRI</b>	<b>LETIZIA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>No</b>
3) <b>LUPPI</b>	<b>FEDERICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>No</b>
4) <b>GANDOLFI</b>	<b>FABRIZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Si</b>
5) <b>MARCHI</b>	<b>MARINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Si</b>
6) <b>SGARBANTI</b>	<b>CLAUDIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Si</b>

Presenti: **4**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. MARENCO DONATO SALVATORE

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRECO ALBERTO SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Claudio Sgarbanti illustra la proposta di deliberazione n. 23534, avente ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2023".

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, rag. Carmen Lodi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Vice Segretario dott. Gianni Doni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato "A");
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato "B").

Richiamata la Deliberazione G.C. n.39 del 30 marzo 2022 che disciplina lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità di videoconferenza.

Il Sindaco Alberto Greco pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, proclamato dal Presidente;

## **D E L I B E R A**

di approvare la proposta di deliberazione n. 23534, avente ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2023", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A" e relativo allegato.

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, proclamato dal Presidente, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.

La seduta della Giunta comunale termina alle ore 17,30

COMUNE DI MIRANDOLA  
(Provincia di Modena)

prop. n.23534

## SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E PARTECIPATE

Assessore proponente: Claudio Sgarbanti  
Responsabile del procedimento: Carmen Lodi

Alla Giunta Comunale

### Oggetto:

Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2023

### Richiamati:

-l'art. 147-quater del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i risultati complessivi dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

-l'art. 151, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D. Lgs. 118/2011;

-l'art. 233-bis del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che il bilancio consolidato di gruppo sia predisposto secondo le modalità e lo schema previsto dall'allegato 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm;

-il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'articolo 11-bis che prevede che gli enti locali redigano un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato n. 4/4 del Decreto);

### Considerato:

-che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019 ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011 introducendo la non obbligatorietà del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, senza innovare i criteri per la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica";

-il Decreto Ministeriale del 01/09/2021 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che per esigenze di monitoraggio dei conti pubblici ha aggiornato l'applicazione del metodo integrale, in presenza di partecipazioni non totalitarie, con l'obbligo di applicare le percentuali sul patrimonio netto che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento;

-che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel più volte citato principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011:

-gli enti di cui all'art 1, comma 1, del Decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell'attività complessiva dell'ente, considerando anche i suoi enti strumentali e società controllate e partecipate;

-il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ogni esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo;

-l'ente predispone due distinti elenchi:

a) Elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (**Elenco A**);

b) Elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato (**Elenco B**);

Dato atto che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3.1, stabilisce che i due elenchi siano approvati con Delibera di Giunta e aggiornati annualmente per tenere conto di quanto è avvenuto nel corso della gestione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 11-ter, quater, quinquies del D.lgs. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (Elenco A):

1. Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. Gli enti strumentali intesi come soggetti pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Rientrano in questa categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni che con riguardo alla definizione di "ente strumentale" come richiamato dall'art. 11-ter del principio contabile si fa riferimento all'art. 4 comma 2, lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Il requisito della strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali";

Tali enti possono essere:

2.1 Controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda (art. 11 -ter, lettera a);
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organismi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda (art. 11 -ter, lettera b);
- c) esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda, (art. 11 -ter, lettera c);
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti della legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione (art. 11 -ter, lettera d);
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante (art. 11 -ter, lettera e).

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le aziende e gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2 partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopra indicate;

3.3 La società, intesa come ente organizzato in una delle forme societarie previste dal c.c. Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione. Tali società possono essere:

3.1 controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo (art. 11 - quater, comma 1);

- a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria, (art. 11 - quater, lettera a);
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni), che svolge attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di un'influenza dominante (art. 11 - quater, lettera a).

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% del fatturato;

3.2 partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione (art. 11-quinquies). A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 %

o al 10% se trattasi di società quotata (società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati).

Considerato che gli enti strumentali, le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

Rilevato che lo stesso principio applicato 4/4, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali [...] rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

*-Totale dell'attivo;*

*-Patrimonio netto;*

*-Totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 %.

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %.*

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione [...]

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 24/07/2023 avente ad oggetto "Individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Mirandola e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato 2022";

Visto quanto riportato nel Documento Unico di programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 21/12/2023 nel quale, per quanto di interesse del presente provvedimento, vengono richiamati gli enti e le società direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Mirandola (paragrafo 1.3.3.);

Visti gli esiti della revisione effettuata dal Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica per l'anno 2023, classificati in base alle indicazioni previste dai principi contabili, nel quale sono ricompresi i seguenti soggetti:

<b>ELENCO A "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 2023</b>			
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA		
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO		
2.1ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	<b>CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA</b>	ENTE CONTROLLATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETT.-. E DEL D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	<b>ASP COMUNI MODENESI AREA NORD</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	K. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

	<b>EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS.118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	<b>ACER MODENA</b>	ENTE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	G. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	<b>ATER FONDAZIONE</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	<b>AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETTERA H, D.LGS 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	<b>FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	B. ISTRUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	<b>AIMAG SPA</b>	SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO. CONTROLLO CONGIUNTO CON ALTRI COMUNI ATTRAVERSO PATTO DI SINDACATO (ART. 11 TER D.LGS. 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; P. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	<b>FARMA.CO SRL</b>	SOCIETÀ (ART. 11 QUATER, D.LGS 118/2011)	L. TUTELA DELLA SALUTE
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE (Società interamente pubbliche e affidatarie dirette di servizi pubblici)	<b>AMO AGENZIA PER LA MOBILITÀ</b>	SOCIETÀ PUBBLICA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO TRASPORTI (ART. 11 QUINQUES, COMMA 3, D.LGS. 118/2011)	I. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
	<b>LEPIDA S.C.P.A.</b>	SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI (ART. 11 QUINQUES, COMMA 3, D.LGS 118/2011)	M. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Dato atto che:

- il Comune di Mirandola, oltre ai soggetti sopra citati, partecipa anche in Seta S.p.a.;
- Seta S.p.a. non rientra nelle definizioni previste dal più volte citato D.lg. 118/2011 per essere inclusa nel "Gruppo Comune di Mirandola" poiché trattasi di società a partecipazione mista pubblico/privata nella quale il Comune detiene una partecipazione inferiore al 20% e non è affidataria di servizi pubblici;

Preso atto che:

- la quota di partecipazione in AESS sulla base della quota associativa versata sul totale dei contributi incassati dalla stessa, rimane invariata allo 0,439 % per il 2023;
- la quota di partecipazione nella Fondazione ITS 3,33 %, calcolata mediante il rapporto in Consiglio d'Indirizzo della fondazione tra il numero di partecipanti e il rappresentante del Comune di Mirandola;
- la quota di partecipazione in EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE è pari allo 0,10%, equivalente alla quota detenuta dal Comune di Mirandola, in quanto socio sostenitore, riferita al solo patrimonio confluito all'atto della costituzione della Fondazione (l'Ente attualmente non versa nessuna quota associativa per effetto dell'esonero dovuto all'emergenza sisma 2012);
- la quota di partecipazione in ATER FONDAZIONE è pari al 4,16% che corrisponde alla quota definita in base alla qualifica di Socio Fondatore.

Dato atto che, con lettera inviata agli enti e alle società controllate e partecipate, Prot. 18530/2024 del 06/05/2024, si richiedevano i dati economici, patrimoniali e finanziari relativi all'esercizio 2023, necessari alla predisposizione del perimetro di consolidamento a condizione che fossero approvati dai Consigli di Amministrazione in vista della presentazione e approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea dei soci;

Rilevato che, Asp Comuni Modenesi Area Nord con nota Prot. 18854 del 08/05/2024 ha comunicato che le attività di elaborazione del bilancio consuntivo 2023 non sono ancora concluse, pertanto si provvederà ad utilizzare i dati relativi all'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci al 31/12/2022.

Constatato che, attualmente al Protocollo dell'Ente risultano pervenuti i seguenti riscontri da parte dei citati organismi e società partecipate:

- Nota Prot. 20780 del 20/05/2024 da parte di ATER Fondazione;
- Nota Prot. 21118 del 22/05/2024 da parte di Emilia Romagna Teatro Fondazione;
- Nota Prot. 21180 del 22/05/2024 da parte di Farma.Co S.r.l.;
- Nota Prot. 22093 del 28/05/2024 da parte del Consorzio Festival della Memoria
- Nota Prot. 22992 del 03/06/2024 da parte di AMO S.p.a;
- Nota Prot. 23071 del 04/06/2024 da parte di Acer della provincia di Modena;
- Nota Prot. 23100 del 04/06/2024 da parte di AESS;

Considerata l'assenza di ulteriori riscontri da parte dei restanti organismi partecipati compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Mirandola, si terranno in considerazione i dati relativi agli ultimi bilanci d'esercizio approvati dalle Assemblee dei Soci al 31/12/2022.

Dato atto:

- che ai fini del consolidamento sono considerate irrilevanti in ogni caso le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% di totale di attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici rispetto ai corrispondenti valori della capogruppo;
- che in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, calcolate con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2023 e riportate nell'allegato alla presente delibera, con riferimento all'esercizio 2023 risultano inclusi/esclusi dal perimetro di consolidamento determinati soggetti;

Valutato, coerentemente con quanto effettuato con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2023:

- che in base agli ulteriori criteri di inclusione previsti dal D. Lgs 118/2011, con riferimento all'esercizio 2023, siano da includere nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:

\* Lepida S.c.p.a., società interamente pubblica, controllata dalla Regione Emilia Romagna e affidataria diretta di servizi pubblici (in house), da considerare sempre rilevante ai fini dell'inclusione nel Bilancio Consolidato, sebbene la quota posseduta sia inferiore all'1%;

\* l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) riconosciuta da parte di ANAC come Ente "in house" dei propri Associati, pur risultando irrilevante per la quota di partecipazione inferiore all'1%;

\* Emilia Romagna Teatro Fondazione, che sebbene la quota di partecipazione risulti inferiore all'1%, è da ricomprendersi per mantenere l'incidenza dei soggetti esclusi per irrilevanza al di sotto del 10%;

Dato atto che di conseguenza, la valutazione degli enti, aziende e società ai fini dell'inclusione nel Bilancio Consolidato con riferimento all'esercizio 2023 (riportate nell'**Allegato 1** alla presente delibera) è la seguente:

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>% PARTECIPAZIONE</b>	<b>IRRILEVANTI SE QUOTA DI PARTECIPAZIONE &lt; 1% (NOTA 1)</b>	<b>IRRILEVANTI SE TUTTI I CRITERI DI BILANCIO &lt; 3% (NOTA 2)</b>	<b>MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RILEVANTE</b>	<b>ESITO CONTROLLI AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>
CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA	6,67%	<i>Rilevante</i>	<i>Irrilevante</i>		<i>Non Consolidare</i>
ASP COMUNI MODENESI AREA NORD (Bilancio d'esercizio 2022)	27,67%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	0,10%	<i>Irrelevante</i>	<i>Rilevante</i>	<i>Mantenimento soglia &lt; 10%</i>	<i>Consolidare</i>
ACER MODENA	2,74%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>
ATER FONDAZIONE	4,16%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>
AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,439%	<i>Irrelevante</i>	<i>Rilevante</i>	<i>In House</i>	<i>Consolidare</i>
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA (Bilancio d'esercizio 2022)	3,33%	<i>Irrelevante</i>	<i>Irrelevante</i>		<i>Non Consolidare</i>
AIMAG SPA (Bilancio d'esercizio 2022)	7,39%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>
FARMA.CO SRL	60%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>
AMO AGENZIA PER LA MOBILITA'	1,2751%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>		<i>Consolidare</i>
LEPIDA S.C.P.A. (Bilancio d'esercizio 2022)	0,0014%	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>	<i>In House</i>	<i>Consolidare</i>

-che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti esclusi dal consolidamento presenta, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale;

-che l'elenco degli enti, aziende e società compresi nel Bilancio Consolidato con riferimento all'esercizio 2023 risulta quindi composto da:

<b>ELENCO B "ENTI SOGGETTI A CONSOLIDAMENTO" 2023</b>	
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	<b>ASP COMUNI MODENESI AREA NORD</b>

	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
	ACER MODENA
	ATER FONDAZIONE
	AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
3.1 SOCIETA' CONTROLLATE	AIMAG SPA
	FARMA.CO SRL
3.2 SOCIETA' PARTECIPATE (Società interamente pubbliche e affidatarie dirette di servizi pubblici)	AMO AGENZIA PER LA MOBILITA'
	LEPIDA S.C.P.A.

Ritenuto pertanto di approvare gli elenchi A) e B) sopra riportati;

Ritenuto che qualora a seguito di chiarimenti o modifiche normative, intervengano variazioni nell'elenco degli enti di consolidamento, si provvederà ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto dal citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Mirandola, in particolare in materia di bilancio consolidato e di società partecipate/enti pubblici vigilati/altri enti;

Rilevato anche che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a. comunichi agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b. trasmetta a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c. impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Sentito il Sindaco Avv. Alberto Greco;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona di Rag. Lodi Carmen;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” i seguenti elenchi:

Elenco A) “Soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Mirandola per l’anno 2023

<b>ELENCO A “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” 2023</b>			
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA		
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO		
2.1ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO	<b>CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA</b>	ENTE CONTROLLATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETT.-. E DEL D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	<b>ASP COMUNI MODENESI AREA NORD</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	K. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	<b>EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS.118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	<b>ACER MODENA</b>	ENTE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	G. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	<b>ATER FONDAZIONE</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	D. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITÀ CULTURALE
	<b>AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 1, LETTERA H, D.LGS 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	<b>Fondazione Istituto Tecnico Superiore NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA</b>	ENTE PUBBLICO PARTECIPATO (ART. 11 TER, COMMA 2, D.LGS 118/2011)	B. ISTRUZIONI E DIRITTO ALLO STUDIO
3.1 SOCIETÀ CONTROLLATE	<b>AIMAG SPA</b>	SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO. CONTROLLO CONGIUNTO CON ALTRI COMUNI ATTRAVERSO PATTO DI SINDACATO (ART. 11 TER D.LGS. 118/2011)	H. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE;  P. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	<b>FARMA.CO SRL</b>	SOCIETÀ (ART. 11 QUATER, D.LGS 118/2011)	L. TUTELA DELLA SALUTE
3.2 SOCIETÀ PARTECIPATE (Società interamente pubbliche e affidatarie dirette di servizi pubblici)	<b>AMO AGENZIA PER LA MOBILITA'</b>	SOCIETÀ PUBBLICA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO TRASPORTI (ART. 11 QUINQUIES, COMMA 3, D.LGS. 118/2011)	I. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
	<b>LEPIDA S.C.P.A.</b>	SOCIETÀ INTERAMENTE PUBBLICA AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI) (ART. 11 QUINQUIES, COMMA 3, D.LGS 118/2011)	M. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Elenco B) "Enti, aziende e società compresi nel Bilancio Consolidato" del Comune di Mirandola con riferimento all'esercizio 2023

<b>ELENCO B "ENTI SOGGETTI A CONSOLIDAMENTO" 2023</b>	
CAPOGRUPPO	COMUNE DI MIRANDOLA
1.ORGANISMI STRUMENTALI	NESSUNO
2.2 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	<b>ASP COMUNI MODENESI AREA NORD</b>
	<b>EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE</b>
	<b>ACER MODENA</b>
	<b>ATER FONDAZIONE</b>
	<b>AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE</b>
3.1 SOCIETA' CONTROLLATE	<b>AIMAG SPA</b>
	<b>FARMA.CO SRL</b>
3.2 SOCIETA' PARTECIPATE <i>(Società interamente pubbliche e affidatarie dirette di servizi pubblici)</i>	<b>AMO AGENZIA PER LA MOBILITA'</b>
	<b>LEPIDA S.C.P.A.</b>

2. di dare atto che gli elenchi di cui sopra dovranno essere aggiornati annualmente, tenendo conto di eventuali variazioni avvenute nel corso della gestione e comunicati ai componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica";

3. di demandare al Responsabile del Servizio Programmazione, Controlli e Anticorruzione ogni ulteriore utile adempimento:

a. ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Mirandola, compresa la trasmissione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in adempimento alla normativa vigente;

b. ai fini della pubblicazione di quanto di sua competenza sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente, in adempimento alla normativa vigente;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui all'Elenco B per gli adempimenti necessari al consolidamento.

### **PROPONE DI DICHIARARE**

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
GRECO ALBERTO  
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARENGO DONATO SALVATORE  
F.to digitalmente

---

*Ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell'art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato presso l'Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.\_\_( ) facciate è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell'Ente.*

Mirandola, \_\_\_\_\_

Il funzionario addetto

---